



**NOTA INFORMATIVA PER LE
ELEZIONI AMMINISTRATIVE
DEL 25 MAGGIO 2014**

Aprile 2014

PREMESSA

Le prossime elezioni amministrative, fissate per il 25 maggio, segneranno il rinnovo di 4106 amministrazioni comunali. Tra queste, 16 sono le città con popolazione superiore a 100.000 abitanti (tra cui Padova, Modena, Prato, Pescara, Foggia, Reggio Emilia), 998 sono i Comuni con una popolazione compresa tra i 5.000 e i 100.000 abitanti, 3086 i Comuni con meno di 5.000 abitanti. Infine, 27 sono i Comuni capoluoghi di provincia in cui si voterà, tra cui 6 capoluoghi di regione (Bari, Campobasso, Firenze, Perugia, Potenza e Trento).

La presente Nota, aggiornata alla recente entrata in vigore della Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, fa riferimento alle principali norme che disciplinano la materia elettorale. Rappresenta uno strumento di lavoro operativo per tutti gli amministratori e gli operatori interessati alle attività e alle scadenze del prossimo appuntamento elettorale.

Sono stati sintetizzati gli aspetti più rilevanti in ordine alla disciplina concernente le modalità del sistema elettorale, mentre gli approfondimenti e le informazioni sulle fonti possono ritrovarsi facilmente nella raccolta normativa.

➤ **MODIFICHE AL NUMERO DEI CONSIGLIERI E DEGLI ASSESSORI E DELLE CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO INFRACOMUNALE**

La determinazione del numero dei componenti del consiglio comunale è operata in base alla popolazione residente risultante dall'ultimo censimento. Va precisato che i Comuni con meno di 100 mila abitanti che sono però capoluoghi di provincia rientrano nella categoria dei 100 mila abitanti.

A tal proposito, si ricorda che l'art. 1, comma 2, della legge n. 42/2010, ha modificato ed integrato l'art. 2, commi da 183 a 187 della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010) in materia di contenimento delle spese degli enti locali disponendo, a tal fine, la graduale riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori, comunali e provinciali. Pertanto, anche in questa tornata elettorale, si applica la riduzione del 20% del numero dei consiglieri comunali. A tal fine l'entità della riduzione è determinata con arrotondamento all'unità superiore, non computando, rispettivamente, il sindaco.

Inoltre, l'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, aveva disposto una riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori nei comuni fino a 10.000 abitanti, modificando conseguentemente l'articolo 37 del TUEL e intervenendo sulla definizione delle fasce demografiche. In particolare, per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio comunale, non era prevista la figura degli assessori ma solo quella dei consiglieri.

La Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" (c.d. "Delrio"), ha modificato l'articolo 16 del d.l. n. 138/2011 intervenendo sulla composizione degli organi di governo comunali. In particolare, il numero dei consiglieri per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è fissato in 10 mentre il numero massimo degli assessori è stabilito in 2; il numero dei consiglieri per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti è di 12 mentre il numero massimo degli assessori è 4. Le elezioni dei consigli dei Comuni fino a 10.000 abitanti dovranno, pertanto, essere svolte tenendo conto di tali nuove disposizioni normative.

Si allega, al riguardo, la tabella n. 1.

TABELLA 1

Comuni per fasce demografiche	Numero consiglieri comunali (escluso il sindaco) dopo la riduzione del 20% operata dalla <u>legge 191/2009 (finanziaria 2010)</u>	Numero dei consiglieri comunali (escluso il Sindaco) dopo la riduzione operata dal <u>decreto legge 138/2011 convertito in legge n. 148/2011</u>	Numero dei consiglieri comunali (escluso il Sindaco) dopo le modifiche apportate dalla L. n. 56/2014 (c.d. "Delrio")
più di 1 milione	da 60 a 48	48 ¹	
da 500.001 a 1 milione	da 50 a 40	40 ¹	
da 250.001 a 500.000	da 46 a 36	36 ¹	
da 100.001 a 250.000 e comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore	da 40 a 32	32 ¹	
da 30.001 a 100.000	da 30 a 24	24 ¹	
da 10.001 a 30.000	da 20 a 16	16 ¹	
da 3.001 a 10.000	da 16 a 12	_____ ²	
fino a 3.000	da 12 a 9	_____ ²	
da 5.001 a 10.000	-	da 12 a 10 ³	12 ⁴
da 3.001 a 5.000	-	da 12 a 7 ³	12 ⁴
da 1.001 a 3.000	-	da 9 a 6 ³	10 ⁴
fino a 1.000	-	6 ³	10 ⁴

¹ L'articolo 16 del d.l. n. 138/2011 non interviene sul numero dei consiglieri di tale fascia demografica

² Fascia demografica non più contemplata dall'articolo 16 del d.l. n. 138/2011

³ L'articolo 16, comma 17, aggiunge una nuova classificazione di fasce demografiche ai fini della determinazione del numero dei consiglieri comunali.

⁴ Modifiche apportate dalla L. n. 56/2014 (c.d. "Delrio") all'articolo 16, comma 17, del d.l. n. 138/2011.

Va rideterminato altresì il numero massimo degli assessori comunali, sulla base della nuova composizione consiliare. In ogni caso, tale numero, ai sensi dell'art. 47, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, non può superare comunque le 12 unità.

Si allega, al riguardo, la tabella n. 2.

TABELLA 2

Comuni per fasce demografiche	Numero massimo assessori comunali dal 2011 dopo riduzione del 20% dei consiglieri operata dalla <u>legge 191/2009 (finanziaria 2010)</u> (un quarto dei consiglieri computando il sindaco)	Numero degli assessori comunali dopo la riduzione operata dal <u>decreto legge 138/2011 convertito in legge n. 148/2011</u>	Numero degli assessori comunali dopo le modifiche apportate dalla L. n. 56/2014 (c.d. "Delrio")
più di 1 milione	12	12 ⁵	
da 500.001 a 1 milione	11	11 ⁵	
da 250.001 a 500.000	10	10 ⁵	
da 100.001 a 250.000 e comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore	9	9 ⁵	
da 30.001 a 100.000	7	7 ⁵	
da 10.001 a 30.000	5	5 ⁵	
da 3.001 a 10.000	4	_____ ⁶	
fino a 3.000	3	_____ ⁶	
da 5.001 a 10.000	-	4 ⁷	4 ⁸
da 3.001 a 5.000	-	da 4 a 3 ⁷	4 ⁸
da 1.001 a 3.000	3	da 3 a 2 ⁷	2 ⁸
fino a 1.000	3	0	2 ⁸

⁵ L'articolo 16 del DL 138/2011 non interviene sul numero degli assessori di tale fascia demografica

⁶ Fascia demografica non più contemplata dall'articolo 16 del d.l. 138/2011

⁷ L'articolo 16, comma 17, aggiunge una nuova classificazione di fasce demografiche ai fini della determinazione del numero degli assessori comunali.

⁸ Modifiche apportate dalla L. n. 56/2014 (c.d. "Delrio") all'articolo 16, comma 17, del d.l. n. 138/2011.

Si ricorda, infine, che la Legge 23 novembre 2012, n. 215 recante “Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni” ha introdotto la doppia preferenza di genere nei Comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti.

Le norme introdotte dalla Legge Finanziaria per il 2010, inoltre, prevedevano che dal 2011, per tutti gli enti che sarebbero andati al rinnovo - quindi alla scadenza dei relativi organi - e per tutti gli anni a seguire, i Comuni ricompresi nella fascia fra 100 mila e 250 mila abitanti non avrebbero più avuto gli organi delle circoscrizioni e i Comuni aventi una popolazione superiore ai 250 mila abitanti avrebbero dovuto eventualmente modificare l’ambito demografico delle circoscrizioni in modo da rispettare il parametro dei 30 mila abitanti stabilito dalle modifiche apportate dal d.l. n. 2/2010.

L’articolo 2, comma 186 let. b), della Legge Finanziaria, come modificato dal d.l. n. 2/2010 recante “Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni” convertito nella legge n. 42/2010, prevede infatti la soppressione delle circoscrizioni di decentramento infracomunale disciplinate dall’articolo 17 del Testo Unico per l’ordinamento degli enti locali.

Si ricorda che la previsione contenuta nella legge Finanziaria prevedeva la soppressione per tutti i Comuni delle circoscrizioni; successivamente, il decreto legge:

- ha escluso dall’intervento abrogativo i Comuni con popolazione superiore ai 250 mila abitanti che hanno la facoltà di articolare il loro territorio in circoscrizioni la cui popolazione ricompresa non può essere inferiore a 30 mila abitanti;
- ha fatto salva la previsione contenuta nel comma 5 dell’articolo 17 che – ricordiamo – stabilisce la facoltà per i Comuni aventi popolazione superiore ai 300 mila abitanti di prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzative e funzionale, i cd. municipi. Tale intervento normativo comporta in sostanza una modifica del comma 1 dell’articolo 17 con l’introduzione del requisito della popolazione minima – 30 mila abitanti – per l’istituzione delle circoscrizioni, requisito non previsto nella disciplina previgente in relazione a tale fascia di Comuni;
- ha determinato il venir meno in sostanza del solo comma 3 dell’articolo 17 che disciplinava la possibilità per i Comuni, ricompresi nella fascia di popolazione fra i 100 e i 250 mila abitanti, di istituire circoscrizioni, aventi popolazione media non inferiore ai 30 mila abitanti.

➤ **ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEL SINDACO⁹**

Si riportano di seguito i più significativi aspetti sulle procedure per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale:

1. In ordine alla disciplina delle candidature, la legge stabilisce che non ci si può candidare a Consigliere in più di due Comuni quando le elezioni si svolgano nella stessa data.

Per quanto concerne la data delle elezioni, queste si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell'anno, ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolgono nella stessa giornata domenicale dell'anno in corso se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 febbraio, ovvero nel turno ordinario dell'anno successivo, se le condizioni si sono verificate oltre tale data.

La data è stabilita dal Ministro dell'Interno *non oltre il 55° giorno precedente quello delle votazioni* ed è comunicata ai Prefetti che provvedono alla convocazione dei comizi elettorali e agli altri adempimenti previsti dalla legge.

Le liste dei candidati al consiglio comunale e delle candidature alla carica di sindaco devono essere sottoscritte da un numero di elettori che varia a seconda del dato demografico, così come prevede l'art. 3 secondo comma della legge n. 120/99. Le candidature alla carica di Sindaco e di consigliere comunale devono essere presentate, a pena di esclusione dalla competizione elettorale, a partire dalle ore 8.00 del trentesimo giorno e sino alle ore 12.00 del ventinovesimo giorno antecedente alle votazione (il segretario comunale o un suo sostituto rilascia ricevuta dettagliata dei documenti depositati, indicando giorno ed ora di presentazione, trasmettendoli immediatamente alla Commissione elettorale circondariale). La sottoscrizione può essere fatta solo da elettori iscritti nelle liste del Comune e la firma va posta su moduli appositi conformi al modello prescritto dalla legge e deve essere autenticata da una serie di soggetti, quali notaio, giudice di pace, cancelliere, etc., secondo le modalità indicate dall'art. 3 quarto comma della legge n. 81/93, dall'art. 14 primo comma della legge n. 53/90, dall'art. 4 della legge n. 120/99 e dall'art. 21 secondo comma del D. Lgs. n. 445/2000.

⁹ V. Guida Normativa per l'amministrazione locale, ANCI ComuniCare – Maggioli Editore, 2013

Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste e delle candidature nei Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti (art. 3, c. 2. legge 81/1993).

2. Documentazione da presentare con la lista dei candidati al consiglio comunale:

- la lista dei candidati con le sottoscrizioni dei presentatori autenticate;
- la dichiarazione di accettazione della candidatura sottoscritta da ciascun candidato, corredata da autenticazione e con l'espressa menzione da parte del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative elencate dall'art.58 del TU;
- il certificato d'iscrizione di ogni candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica;
- la certificazione relativa all'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune;
- il contrassegno di lista in triplice esemplare con la dichiarazione che ne autorizza l'uso;
- la designazione di due delegati che hanno facoltà di indicare i rappresentanti di lista presso i seggi e l'ufficio centrale; le designazioni devono essere effettuate per scritto e la firma dei delegati deve essere autenticata;
- nei Comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti, e secondo quanto prevede lo statuto e il regolamento, la dichiarazione preventiva delle spese per la campagna elettorale della lista dei candidati. Nei Comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti deve essere presentato un bilancio preventivo di spesa.

3. Documentazione da presentare per i candidati a sindaco:

- nei Comuni con popolazione *fino a 15 mila abitanti*, con la lista dei candidati al consiglio comunale, va indicato il candidato alla carica di sindaco ed il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio;
- nei Comuni con popolazione *superiore ai 15 mila abitanti*, più liste possono presentare lo stesso candidato a sindaco presentando il medesimo programma e si considerano tra loro collegate.

In particolare per l'elezione a sindaco vanno depositati i seguenti atti:

- la dichiarazione di accettazione della candidatura, con l'espressa dichiarazione che non sussistono cause ostative ai sensi dell'art. 58 TU;

- la dichiarazione del candidato di non aver accettato la candidatura in altro Comune;
- la dichiarazione di collegamento, limitatamente ai Comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti, da parte del candidato sindaco e dei delegati della lista o delle liste collegate;
- il certificato d'iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica;
- il programma amministrativo proposto dal candidato;
- la dichiarazione relativa all'uso del contrassegno, qualora la stessa non sia contenuta, anche per la candidatura a sindaco, nella lista ad essa collegata;
- nei Comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti, secondo quanto prevedono lo statuto o il regolamento, la dichiarazione preventiva delle spese previste per la campagna elettorale del candidato. Nei Comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti va presentato un bilancio preventivo di spesa da rendere pubblico mediante affissione all'albo pretorio del Comune.

4. Contrassegni delle candidature e delle liste

Il candidato alla carica di sindaco dovrà essere affiancato dal contrassegno, o dai contrassegni in caso di coalizioni di liste nei Comuni superiori a 15.000 abitanti, delle liste che sostengono la sua candidatura; tale simbolo verrà riprodotto sia sulle schede di votazione che sui manifesti contenenti le liste dei candidati. Il contrassegno non deve essere identico a quello notoriamente usato da altri partiti o raggruppamenti politici e non deve riprodurre simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento a meno che non vi sia una formale autorizzazione all'utilizzo. Il contrassegno non deve neppure essere identico o facilmente confondibile con quello di altra lista già presentata; nel caso in cui due simboli siano ritenuti, dalla Commissione Elettorale Circondariale, simili, la lista che è stata presentata successivamente dovrà essere invitata a presentare un nuovo contrassegno. È vietato l'uso di contrassegni che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa, quali ad esempio immagini di santi. Il modello del contrassegno, che potrà anche essere figurato e colorato, dovrà essere preferibilmente disegnato su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico e l'immagine dovrà essere interamente ricompresa all'interno di un cerchio.

5. Operazione di verifica della legalità della documentazione presentata

Per quanto riguarda le operazioni di verifica della legalità della documentazione presentata, queste sono di competenza della Commissione elettorale circondariale, la quale compie tutte le operazioni contemplate dagli artt.28, 30, 32, 33 del T.U. n.570/60 e dagli artt. 3 e 4 del D.P.R. n.132/93.

Le decisioni adottate dalla Commissione sono prontamente comunicate al sindaco per la predisposizione del manifesto dei candidati da affiggere all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, entro il 15° antecedente l'elezione. Analoga comunicazione va fatta al prefetto per la stampa delle schede in cui le liste sono riportate secondo l'ordine risultante dal sorteggio.

6. L'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale avviene contestualmente nel primo turno di votazione. L'eventuale turno di ballottaggio è previsto per l'elezione alla carica di sindaco, nella seconda domenica successiva a quella del primo turno, secondo tali modalità: nei Comuni sino a 15 mila abitanti solo nel caso di parità di voti dei due candidati maggiormente votati (T.U. art. 71, c. 6); nei Comuni con oltre 15 mila abitanti nel caso in cui nessun candidato ottenga la maggioranza assoluta dei voti validi (T.U., art. 72, c. 5).

Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei Comuni con popolazione sino a 15 mila abitanti.

L'elezione del sindaco e del consiglio comunale si effettua con il sistema maggioritario secco in base al quale la lista che ottiene più voti vince. Con la lista dei candidati al consiglio deve essere indicato il nome del candidato alla carica di sindaco ed il programma amministrativo.

Così, nella scheda, a fianco del contrassegno, è indicato il nome del candidato sindaco.

Ogni elettore può:

- a) votare per il candidato sindaco, segnando il relativo contrassegno;
- b) esprimere, nei comuni tra 5.000 e 15.000 abitanti, uno o due voti di preferenza scrivendo, nella righe stampate sotto il medesimo contrassegno, il cognome di non più di due candidati alla carica di consigliere compresi nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto. Nel caso di due preferenze, esse

devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

Nei comuni fino a 5.000 abitanti è espresso un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere compreso nella lista collegata al candidato a sindaco prescelto, scrivendo il cognome nella riga stampata sotto il medesimo contrassegno.

Quando l'elettore omette il voto al contrassegno di lista, ma esprime correttamente il voto di preferenza per un candidato a consigliere, s'intende validamente votata:

- a) la lista a cui appartiene il candidato votato;
- b) il candidato a consigliere votato;
- c) il candidato sindaco, collegato con la lista a cui appartiene il candidato consigliere votato.

Il voto al candidato sindaco vale anche come voto alla lista collegata non essendo previsto il cosiddetto "voto disgiunto".

Alla lista dei candidati a consigliere comunale sono assegnati tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato sindaco a questa collegato.

La ripartizione dei seggi fra le liste di candidati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del sindaco. Alla lista collegata al sindaco eletto sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste.

E' disciplinata l'ipotesi particolare in cui sia stata ammessa o presentata una sola lista; in tal caso l'elezione è valida se la lista ed il sindaco ad essa collegato abbiano ottenuto un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune. Qualora non siano state raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla.

Elezione del sindaco nei Comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti

Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio comunale, e con sistema a maggioranza assoluta, per cui risulta vincitore il candidato sindaco che ottiene il 50% più uno dei voti validi. Se nessun candidato raggiunge tale quorum, si passa al secondo turno che si svolge tra i due candidati che

hanno conseguito più voti nella seconda domenica successiva. Per i candidati ammessi al turno di ballottaggio restano fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. Tuttavia, questi hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle del primo turno.

Ciascun elettore può, con unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. L'elettore può anche votare per un candidato alla carica di sindaco, non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo (voto disgiunto).

Elezione del consiglio nei Comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti

Le liste per il consiglio comunale devono indicare un numero di candidati non superiore a quello dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi; accanto alla lista va indicato il candidato alla carica di sindaco ed il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più liste possono indicare lo stesso candidato, presentando il medesimo programma amministrativo e si considerano fra loro collegate.

In ordine all'attribuzione dei seggi, non sono ammesse le liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3% dei voti validi e che non appartengono a nessun gruppo di liste che, nel primo turno, abbia superato tale soglia; alla lista collegata al sindaco eletto, che abbia ottenuto almeno il 40% dei voti validi, è assegnato il 60% dei seggi (premio di maggioranza).

La proclamazione degli eletti è effettuata dal presidente dell'ufficio centrale elettorale dopo il riepilogo dei risultati nelle diverse sezioni. Il sindaco entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio pubblica i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.

Il consiglio comunale, nella seduta successiva alle elezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ed anche se non sono stati avanzati reclami, deve esaminare le condizioni del sindaco e dei consiglieri e dichiarare l'ineleggibilità qualora sussista una delle cause previste dalla legge.

➤ PROPAGANDA ELETTORALE

Disposizioni generali

La disciplina della propaganda elettorale è stabilita dai seguenti provvedimenti:

a) *legge 22 febbraio 2000, n. 28* - Disposizioni generali per la parità di accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica.

L'art. 9 in particolare, stabilisce che:

- dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quella in forma impersonale e indispensabile per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni;
- le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, su indicazione delle istruzioni competenti, informano i cittadini delle modalità di voto e degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali;

b) *regolamento per l'accesso al servizio radio-televisivo pubblico*, approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 30 gennaio 2001, pubblicato sulla G.U. 21 marzo 2001, n. 67 per gli indirizzi generali che possono trovare applicazione anche per le trasmissioni relative alle elezioni;

c) *legge 24 aprile 1975, n. 130* "Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali".

d) *legge 4 aprile 1956, n. 212* "Norme per la disciplina della propaganda elettorale" e successive modificazioni.

Individuazione e delimitazione degli spazi per la propaganda elettorale

L'articolo 2, L. 4 aprile 1956 n. 212 "Norme per la disciplina della propaganda elettorale" stabilisce che la Giunta Comunale, tra il 33° e il 30° giorno antecedente alle votazioni è tenuta ad individuare, all'interno del territorio comunale, appositi spazi nei quali collocare i tabelloni per l'affissione dei manifesti, sia per la propaganda elettorale diretta,

cioè quella svolta direttamente dai candidati alle elezioni, che per quella indiretta, cioè quella svolta da chiunque, non partecipando direttamente alla competizione elettorale, intenda sostenere una lista o un candidato.

Affissione in spazi destinati alla normale pubblicità

Nel periodo di tempo che va dal decreto di indizione dei comizi fino alla fine della votazione, la normativa pone divieti per evitare che la comunicazione delle informazioni agli elettori venga effettuata in modo da agevolare l'una o l'altra delle forze che concorrono tra loro o che hanno governato l'ente sino a quel momento possano trarre vantaggio da questa posizione di supremazia. In ottemperanza a quanto disposto dalla L. 4 aprile 1956, n. 212 come modificata dalla L. 24 aprile 1975, n. 130, a partire dal 30° giorno antecedente le votazioni, i manifesti di propaganda, sia diretta che indiretta, possono essere affissi esclusivamente negli appositi spazi che devono essere messi a disposizione di tutti i candidati e dei loro sostenitori da parte del Comune. Nel periodo di tempo precedente, in particolare quello che intercorre dalla data di affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali sino al 30° giorno antecedente alle votazioni, le affissioni possono essere effettuate negli spazi destinati alle affissioni pubblicitarie e con le medesime regole di queste ultime.

Il D.P.R. n. 639/1972 prevede anche che sia l'imposta di pubblicità che la tariffa dei diritti sulle pubbliche affissioni siano ridotte del 50% nei confronti dei partiti e delle associazioni politiche, sindacali e culturali e che il Comune può consentire agli interessati l'affissione diretta, cioè senza avvalersi del servizio comunale delle pubbliche affissioni, in spazi di loro pertinenza.

Affissione fuori degli spazi elettorali assegnati

La Cassazione ha affermato che, poiché lo scopo della legge 4 aprile 1956, n. 212 (norme per la disciplina della propaganda elettorale) è quello di tutelare la *par condicio* di coloro che concorrono nella competizione elettorale, l'art. 8, terzo comma, della legge citata, punisce non solo chiunque affigge manifesti elettorali fuori delle superfici globalmente destinate alla propaganda, ma a maggior ragione anche chiunque li affigga dentro quelle superfici globali e tuttavia fuori dalla specifica superficie assegnata alla lista o al concorrente uninominale propagandato dal manifesto affisso (Cass. penale, III, 28 settembre 1994, n. 10256, Sett. Giur. 1995, 124).

L'affissione in luoghi diversi da quelli consentiti è stata depenalizzata dall'articolo 15, comma 17 della L. 10 dicembre 1993, n. 515 ed è ora soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 103,00€ a 1.032,00€ a carico esclusivamente dell'esecutore materiale purché colto in flagranza, non sussistendo alcuna responsabilità, neppure solidale, a carico del committente. A differenza di quanto previsto per le sanzioni, le spese sostenute dal Comune per la rimozione della propaganda abusiva sono invece a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

Elezioni comunali e provinciali – agevolazioni postali e fiscali per la propaganda dei candidati

Per le elezioni dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del Presidente della Provincia si applicano le seguenti disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515:

a) Agevolazioni postali

Tariffe postali agevolate per gli invii di materiale elettorale (art. 17 della legge n. 515/1993).

b) Agevolazioni fiscali

Sono previste nei 90 giorni precedenti le elezioni, agevolazioni fiscali consistenti nell'applicazione dell'aliquota I.V.A. al 4 per cento per il materiale tipografico e per la carta e gli inchiostri dello stesso, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste e dai candidati (art. 7 della legge n. 90/2004).

c) Interventi dei Comuni

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, per le elezioni del Parlamento Europeo, dei consigli regionali, provinciali e comunali, i Comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in base alle proprie norme regolamentari, senza oneri per i Comuni stessi, dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale – in misura uguale fra loro – i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

APPENDICE

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1. ELEZIONI 1.1 PROCEDIMENTO – LISTE ELETTORALI	
1.1.1 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali	D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modifiche e integrazioni
1.1.2 Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale.	Legge 17 febbraio 1968 n. 108 e successive modifiche e integrazioni
1.1.3 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali	Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni
1.1.4 Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario	Legge 23 febbraio 1995 n. 43
1.1.5 Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni	Legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1
1.1.6 Disciplina dell'elettorato attivo - Tenuta e revisione delle liste elettorali	D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modifiche e integrazioni
1.1.7 Esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'U.E. che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza	D. Lgs. 12 Aprile 1996, n. 197
1.1.8 Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali	Legge 7 giugno 1991 n. 182 e successive modifiche e integrazioni
1.1.9 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni.	Legge 26 marzo 2010 n. 42
1.1.10 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)	Legge 23 dicembre 2009 n. 191
1.1.11 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.	Legge 14 settembre 2011, n. 148
1.1.12 Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in	Legge 23 novembre 2012, n. 215

materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni	
1.1.13 Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni	Legge 7 aprile 2014 n. 56
1. 2 PRESENTAZIONI CANDIDATURE - OPERAZIONI DI VOTO	
1.2.1 Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio Comunale e Provinciale	Legge 25 Marzo 1993, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni
1.2.2 Elezioni comunali e provinciali. Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993 n. 81.	D.P.R. 28 Aprile 1993 n. 132
2. DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE	
2.1 Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica.	Legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni
2.2 Disciplina della propaganda elettorale	Legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni ed integrazioni
2.3 Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali.	Legge 24 aprile 1975, n. 130
3. SEGGI ELETTORALI	
3.1 Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale <i>Presidenti di seggio elettorale</i> <i>Albo delle persone idonee</i>	Legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni
3.2 Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.	Legge 8 marzo 1989, n. 95 e successive modificazioni
3.3 Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120	D.P.R. 8 Settembre 2000, n. 299

3.4 Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale.	Legge 30 aprile 1999, n. 120
3.5 Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale <i>Spese e rendiconti</i>	Legge 23 Aprile 1976 n. 136
3.6 Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica <i>Lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione di consultazioni elettorali</i>	D.L. 18 Gennaio 1993 n.8 convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68